



Funzione Pubblica

Prot. 0293/2021-PEC

Roma, 8 febbraio 2021

Al Sindaco del Comune di Ardea
Al Segretario Generale
Agli Assessori
Ai Consiglieri Comunali
Al Dirigente alle Risorse Umane

LORO SEDI

Oggetto: richiesta urgente informazioni sul profilo di Comandante della Polizia Locale.

In riferimento all'oggetto, la scrivente O.S. è venuta casualmente a conoscenza del Decreto del Sindaco n. 85 del 16 dicembre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di reggenza temporanea per Comandante della Polizia Locale e del successivo Decreto Sindaco n. 2 del 4 febbraio 2021 con il quale si è previsto l'annullamento in autotutela del precedente Decreto di conferimento.

Purtroppo, dobbiamo per prima cosa evidenziare ancora una volta, a nostro parere, l'ennesimo ripensamento di codesta Amministrazione di atti emanati, stesso episodio avvenuto già lo scorso anno con la grave vicenda relativa al contratto collettivo integrativo del personale non dirigente che comportò l'apertura di una vertenza sindacale sfociata poi addirittura presso la Prefettura di Roma e con esposti alle autorità competenti da parte delle rappresentanze sindacali e che nei prossimi mesi comporterà anche l'avvio di azioni legali da parte della scrivente.

La preoccupazione di questi ulteriori atti va a sommarsi a possibili ulteriori contenziosi, oltre quelli già in atto con altri ex-dirigenti, che potrebbero vedere codesta amministrazione soccombente in giudizio e l'esposizione di codesta amministrazione anche nei confronti della giustizia contabile.

Infatti, la scrivente non condivide la decisione presa da codesta Amministrazione circa l'annullamento del primo Decreto del Sindaco di Ardea di attribuzione dell'incarico di reggenza temporanea per le ragioni che saranno esposte di seguito:

- l'attuale Comandante ha svolto il proprio incarico con la qualifica di Dirigente in quanto già Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Anzio. Ha continuato a svolgere la propria attività di Comandante presso il Comune di Ardea, anche successivamente la fine dell'incarico presso il Comune di Anzio, con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, continuando pertanto a svolgere le stesse identiche funzioni precedentemente svolte con la qualifica di Dirigente. La costante giurisprudenza ha affermato il diritto dei dipendenti che svolgono funzioni dirigenziali, senza aver ricevuto il relativo conferimento della qualifica dirigenziale, tanto più che presso codesta Amministrazione l'attuale dotazione organica prevede proprio tale qualifica, a percepire il trattamento economico della dirigenza nel momento in cui abbiano svolto effettivamente funzioni dirigenziali. Infatti, il principio generale è che se un funzionario svolge di fatto mansioni superiori, anche se di livello dirigenziale ed in via di fatto, non può non essere indennizzato con il trattamento economico corrispondente alle suddette mansioni superiori, ai sensi dell'art. 2126 C.C. e dell'art. 36 della Costituzione;
- all'interno dell'amministrazione non esistono altre figure che possano ricoprire tale l'incarico di Comandante della Polizia Locale in quanto come più volte evidenziato dalla giustizia amministrativa il Corpo della Polizia Locale non può essere incardinato in una struttura più ampia ed essere posto alle dipendenze di altro dirigente, ma deve esistere esclusivamente una relazione

diretta tra il Comandante che è responsabile nei confronti del solo Sindaco, quale organo titolare delle funzioni di Polizia Locale che competono al Comune;

- da dicembre 2019 è stato bandito un concorso pubblico per la copertura del posto di Comandante Dirigente della Polizia Locale di Anzio, per il quale ancora non sono state espletate le prove concorsuali nonostante l'esiguo numero di domande. Nonostante il periodo emergenziale che sta attraversando il nostro Paese, altre amministrazioni nei mesi del 2020 hanno sia espletato le prove che conferito ai vincitori gli incarichi e proprio in questi giorni addirittura è stato emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica un protocollo affinché le pubbliche amministrazioni possano procedere all'espletamento delle prove concorsuali. Ci si chiede quindi i motivi per cui ad oggi non si sia ancora provveduto;

- la stessa Corte Costituzionale con Sentenza n. 180/2015, riferita ad un dipendente regionale, quindi del comparto Funzioni Locali, ha ribadito la possibilità di ricorrere alla "reggenza" nei soli casi di vacanza di posto in organico, di temporaneità e straordinarietà. Tutte fattispecie ricorrenti nel caso dell'attuale posto vacante di Comandante Dirigente della Polizia Locale di Ardea.

Inoltre, ad oggi non risulta, alla scrivente, emanato da codesta Amministrazione alcun atto amministrativo di conferimento di altro istituto contrattuale all'attuale Comandante che possa permettergli di svolgere le proprie funzioni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, la scrivente O.S. chiede a codesta Amministrazione di riassegnare l'incarico dirigenziale di reggenza temporanea per Comandante della Polizia Locale - come peraltro già conferiti da altre amministrazioni comunali in quanto ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2015 che peraltro ripercorre quanto già indicato precedentemente dal Dipartimento della Funzione Pubblica con un precedente parere n. 157 del 24 ottobre 2002 che addirittura ritiene la reggenza l'unica misura organizzativa per non compromettere il perseguimento degli interessi pubblici affidati all'amministrazione ritenendo tale misura autoritativa, rispondente all'ineliminabile esigenza di assicurare la continuità dell'azione dei pubblici poteri, mediante l'utilizzazione occasionale e temporaneamente limitata di un funzionario ordinariamente adibito a funzioni diverse - nonché di ricevere assicurazioni in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CISL FP ROMA CAPITALE E RIETI
Giancarlo Cosentino

